



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 069/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 075/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Mauro Sferrazza - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 075/CSA/2021-2022 proposto dalla Società Calcio Lecco 1912 s.r.l., in persona del suo vice Presidente Biagio DI NUNNO, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2 novembre 2021 e, segnatamente, avverso, la sanzione della ammenda di € 1.500,00, inflitta per l'effetto del comportamento tenuto dai sostenitori.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito il Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 12.11.2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Calcio Lecco 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, in esito alla gara disputata, il 31 ottobre 2021, contro la società Virtus Verona.

Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento:

“1. per avere i suoi sostenitori proferito frasi oltraggiose e offensive: al termine del primo tempo nei confronti dei calciatori della Società avversaria mentre rientravano negli spogliatoi; al 46° minuto del secondo tempo (un solo sostenitore) e al termine della gara nei confronti del Commissario di campo;

2. per avere i suoi sostenitori al termine della gara indirizzato sputi verso il Commissario di campo senza colpirlo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero limitato di sostenitori che hanno posto in essere le condotte sopra indicate (r.c.c.)”.

La società Calcio Lecco, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.

Parte reclamante, premessa *«la dissociazione della società Calcio Lecco da ogni forma di comportamento offensivo nei confronti di avversari o direttori di gara»*, reputa eccessiva la sanzione, *«in considerazione della richiamata riconducibilità degli episodi contestati ad un numero esiguo di sostenitori, addirittura di un solo sostenitore, circostanza che impedirebbe anche di ritenere il responsabile quale effettivamente sostenitore, o pseudo tale, del Lecco calcio»*.

Secondo la prospettazione difensiva *«tale circostanza si pone anche quale limite alla responsabilità oggettiva della società che, in questo caso, diverrebbe così dilatata da ricomprendere anche l'intemperanza del singolo»*.

Pertanto, la reclamante società Lecco Calcio, insiste affinché la sanzione inflitta sia annullata, in tutto od in parte, chiedendo, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale, con l'applicazione anche delle attenuanti generiche.

All'esito della camera di consiglio il Collegio ha assunto la decisione, nei termini di cui al dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, per i seguenti

MOTIVI

La motivazione della decisione del Giudice sportivo appare conforme alle risultanze in atti. Nei referti ufficiali di gara e, segnatamente, nel rapporto del delegato di Lega, si legge: *«Al termine del primo tempo al rientro dei calciatori della soc. Virtus Verona un gruppo di circa una decina di sostenitori della soc. Lecco, situati in prossimità del tunnel che porta agli spogliatoi, indirizzavano nei confronti degli stessi calciatori i seguenti epiteti: “siete delle merde – andate a Fan culo – Bastardi”*.

[...]

Al 46' del secondo tempo un sostenitore della società Lecco, mentre lasciava la tribuna, in prossimità della rete di recinzione, criticando il tempo neutralizzato dal ddg quantificato in 7', mi indirizzava la frase: "somaro sei capace di contare siamo stati fermi 5' per infortunio più le sostituzioni.

Al termine della gara mentre mi accingevo a raggiungere gli spogliatoi un gruppo di circa 10 / 15 sostenitori mi indirizzavano la frase: "delegato di merda, vai a cagare coglione. Sempre in detta circostanza uno di loro mi indirizzava qualche sputo senza peraltro colpirmi».

Orbene, appare evidente come non si tratti, al contrario di quanto ritenuto e sostenuto dalla reclamante, di un numero esiguo di sostenitori, né tantomeno, di un solo sostenitore. Occorre, peraltro, considerare che gli episodi sono plurimi, alcuni dei quali oltraggiosi ed offensivi ed uno anche caratterizzato da un comportamento particolarmente antisportivo, con connotati di aggressività o violenza.

Complessivamente, dunque, considerati i comportamenti dei sostenitori della società Lecco presi in esame dal Giudice sportivo, questo Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, essendo, la sanzione inflitta, congrua a proporzionata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Mauro Sferrazza

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce